

2024

*Salva casa: cosa cambia nel settore dell'edilizia e per i professionisti.
Il pacchetto di misure del disegno di legge di conversione del decreto legge, modificato
dalla Camera.*



**Nuova sanatoria, micro appartamenti e
maggiore tolleranza nel decreto Salva casa**

ALLEGATO IL TESTO

Associazione Nazionale Donne Geometra
Tecnici&Professione

Salva casa: cosa cambia nel settore dell'edilizia e per i professionisti: la sanatoria costa meno ed è semplificata. **Il pacchetto di misure del disegno di legge di conversione del decreto legge, modificato dalla Camera**

Regolarizzabili con Scia le parziali difformità minori e le variazioni essenziali. E nuove superfici negli immobili vincolati e senza autorizzazione paesaggistica.

Le finalità di queste nuove misure cambiano l'operatività degli specialisti dell'edilizia ed il comparto burocratico.

Rivoluzionare le transazioni immobiliari, precedentemente bloccate da piccoli dettagli formali che comparivano al momento del rogito, ridurre l'utilizzo del suolo, recuperare le proprietà esistenti, aiutare le autorità locali con le pratiche di regolarizzazione e demolizione, favorire il mercato delle locazioni rendendo abitabili gli immobili che attualmente non sono conformi e agevolare i cambiamenti di destinazione d'uso. E soprattutto modernizzare un Testo unico sull'edilizia (dpr n. 380/2001) di oltre 20 anni fa che non è più in grado di rispondere alle necessità del patrimonio edilizio italiano.

Per realizzare tutto ciò, il disegno di legge di conversione del decreto legge *Salva casa* (approvato dalla Camera dei deputati e ora destinato a un'approvazione al Senato che dovrà varare definitivamente il testo entro il 28 luglio) si basa su una norma che rappresenta la base di tutto il provvedimento e consente la regolarizzazione delle irregolarità minori (quelle che rientrano nei limiti delle tolleranze costruttive) e anche delle modifiche essenziali, definite dall'articolo 32 del Testo unico sull'edilizia e specificate dalla legislazione regionale.

Le nuove tolleranze costruttive

SUPERFICIE	TOLLERANZA
SOPRA I 500 MQ	2%
TRA 300 E I 500 MQ	3%
TRA 100 E 300 MQ	4%
TRA 60 A 100 MQ	5%
SOTTO I 60 MQ	6%

Viene ribaltato il concetto della "doppia conformità", il principio attuale che richiede il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione della richiesta di edilizia in sanatoria e quelle in vigore al momento dell'abuso edilizio. Ma non è tutto. Ora sarà possibile regolarizzare nuove superfici o volumi anche in edifici soggetti a vincoli e senza autorizzazione paesaggistica. Ci saranno anche riduzioni nei contributi richiesti e tolleranze maggiori nella costruzione. Viene decurtato l'ammontare massimo dell'oblazione, che si riduce da 30.284 euro a 10.328 euro, mantenendo fissato il minimo a 1.032 euro. Tuttavia, se sussiste un duplice rispetto (ovvero se l'intervento risulta in linea con la normativa urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della sua realizzazione che al

momento della presentazione della domanda), la somma da pagare sarà ridotta e oscillerà fra un minimo di 516 euro e un massimo di 5.164 euro. Le tolleranze costruttive, ovvero le differenze consentite tra ciò che è stato autorizzato e ciò che è stato effettivamente realizzato, vengono portate al 6% per i mini appartamenti con superficie inferiore ai 60 metri quadrati. Questa soglia si aggiunge a quelle già contemplate nel testo del dl Salva Casa (dl n. 69/2024) e fissate al 2% per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati, al 3% tra i 300 e i 500 metri quadrati, al 4% tra i 100 e i 300 metri quadrati e al 5% fino ai 100 metri quadrati. Di conseguenza, **gli immobili con una superficie inferiore ai 60 metri quadrati verranno considerati regolari se avranno una superficie di circa 3,5 metri quadrati in più rispetto a quanto stabilito dal titolo abitativo.**

La normativa riguarda anche i sottotetti e i micro-appartamenti. Infatti anche i sottotetti possono diventare alloggi residenziali! Una revisione dell'emendamento, che ha ottenuto l'approvazione in Commissione ambiente alla Camera, apre nuove prospettive di abitabilità in aree già esistenti.

L'obiettivo?

Incentivare l'espansione dell'offerta abitativa senza compromettere ulteriormente l'uso di nuovo suolo. Da adesso, il recupero dei sottotetti sarà consentito, secondo certe condizioni. Questo include il rispetto delle leggi regionali, la non violazione delle distanze minime tra gli edifici e i confini, a patto che le distanze iniziali siano rispettate, l'integrità della forma e della superficie dell'area del sottotetto delimitata dalle pareti perimetrali, e il mantenimento dell'altezza massima dell'edificio come previsto. Per potenziare l'offerta di alloggi, sono state apportate modifiche creative ai requisiti minimi di spazio e altezza degli appartamenti, garantendo la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie e l'ottenimento del certificato di abitabilità per i micro-appartamenti. Si riduce la superficie richiesta per ogni occupante con un minimo di 20 mq per persona (prima erano 28 mq) e almeno 28 mq per due persone (prima erano 38 mq).

Revisionata anche l'altezza interna a 2,40 metri (prima era 2,70 metri).

Come cambiano le abitabilità

	Oggi	Domani
Se ci vive una persona	28 mq	20 mq
Se ci vivono due persone	38 mq	28 mq
Limiti di altezza	2,70 metri	2,40 metri

Tuttavia, si deve garantire che l'immobile sia vivibile, assicurando che siano presenti i requisiti di igiene, ventilazione naturale e finestre della giusta dimensione e tipo.

Naturalmente, ci saranno delle eccezioni per i limiti di altezza e superficie minima dei locali, come corridoi, disimpegni, bagni, ripostigli e per i Comuni montani che si trovano oltre i 1.000 metri di altitudine.

Nel complesso, il progettista sarà autorizzato a certificare il progetto se soddisfa i requisiti igienico-sanitari minimi dell'edificio, tenendo conto delle caratteristiche menzionate in precedenza.

Il progettista ha la possibilità di attestare la conformità purché venga soddisfatto il requisito di adattabilità, ovvero la capacità di apportare modifiche al costo minimo nel tempo per rendere gli spazi accessibili e fruibili anche da persone con limitazioni motorie o sensoriali.

Ciò può essere realizzato se si verificano almeno una delle seguenti condizioni:

- i locali sono situati in edifici soggetti a lavori di ristrutturazione e miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie.
- Viene richiesta la presentazione di un progetto che includa alternative di ristrutturazione al fine di garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate per il numero di residenti, come ad esempio un aumento della superficie abitabile e una corretta ventilazione.
- I cambi di destinazione d'uso sono sempre ammessi. Saranno sempre consentiti i cambi di destinazione d'uso degli immobili, con o senza interventi strutturali, ad eccezione dei piani terra e seminterrati, per i quali la decisione sul cambio di destinazione d'uso sarà determinata dalla pianificazione regionale e dagli strumenti urbanistici comunali, che potranno stabilire condizioni specifiche.

Le norme regionali stabiliranno i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali potranno individuare specifiche zone in cui sarà permesso il cambio di destinazione d'uso dei piani terra e seminterrati.

Il cambio di destinazione d'uso sarà soggetto alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) qualora non siano previsti interventi strutturali o siano previsti interventi conformi alle norme dell'edilizia libera o sottomessi a Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA).

Per gli altri casi, sarà richiesto un titolo abilitativo per eseguire le opere necessarie al cambio di destinazione d'uso.

Verranno semplificate le procedure amministrative relative ai calcoli necessari per le pratiche. Semplificazione calcolistica per gli uffici comunali che dovranno gestire le pratiche di sanatoria edilizia. **In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire e di variazioni essenziali, i Comuni non saranno più obbligati ad inviare la pratica all'Agenzia delle entrate per stimare l'aumento del valore dell'immobile derivante dall'intervento. Questo valore non sarà più utilizzato come parametro per calcolare l'oblazione, che sarà ora doppia rispetto all'aumento stesso.**

La nuova formulazione governativa, approvata dalla commissione ambiente della Camera, apporta modifiche significative alla disciplina originaria del dl Salva casa (decreto legge n. 69/2024) e ridurrà notevolmente l'onere di lavoro per gli uffici tecnici comunali, i quali saranno ben presto sopraffatti da un'enorme quantità di pratiche non appena il decreto verrà convertito in legge.

Per quanto riguarda i casi di irregolarità edilizie più significative (parzialmente non conformi al permesso di costruzione e con variazioni essenziali), la quantificazione della somma da versare come oblazione sarà più semplice per gli uffici comunali, a seconda se l'intervento sia o meno soggetto a oneri. Nel primo caso, l'oblazione sarà pari al doppio del contributo di costruzione, incrementato del 20%.

Nel caso in cui l'intervento non sia soggetto a oneri, sarà necessario pagare una somma pari al contributo di costruzione, incrementato del 20% (questa volta senza raddoppiarlo).

L'incremento del 20% non si applicherà nel caso in cui l'intervento sia conforme alla normativa urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione della domanda (doppia conformità).

La modifica governativa al decreto legge introduce una seconda possibilità di oblazione, questa volta per gli interventi meno "gravi", ossia quelli eseguiti senza **Segnalazione Certificata di Inizio Attività** o in difformità da essa, nei casi previsti dall'articolo 22 del Testo Unico Edilizia (dpr 380/2001). Questi casi includono interventi di manutenzione straordinaria che coinvolgono parti strutturali dell'edificio, interventi di restauro e risanamento conservativo, e interventi di ristrutturazione edilizia "leggera". Nelle situazioni sopracitate, l'ammontare dell'oblazione sarà raddoppiato rispetto all'aumento del valore di mercato dell'immobile valutato dall'Agenzia del territorio, con un importo che va da almeno 1.032 euro a un massimo di 10.328 euro.

Nel caso in cui l'intervento sia conforme alle regolamentazioni urbanistiche ed edilizie in vigore sia al momento della sua realizzazione che al momento della presentazione della domanda, l'importo dell'oblazione da pagare varierà da un minimo di 516 euro a un massimo di 5.164 euro. Sarà applicato un trattamento più vantaggioso per quegli interventi che avrebbero potuto essere regolarizzati secondo la normativa precedente, in quanto rispondenti alla regola della "doppia conformità".



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)
e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)
di concerto con il Ministro della cultura (SANGIULIANO)
con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)
e con il Ministro per la pubblica amministrazione (ZANGRILLO)**
(v. stampato Camera n. 1896)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 luglio 2024

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 luglio 2024

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica

INDICE

Disegno di legge	<i>Pag.</i>	3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	14

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 29 MAGGIO 2024, N. 69

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a) è premessa la seguente:

« 0a) all'articolo 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“1-quater. Al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l'altezza massima dell'edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli” »;

alla lettera a):

il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) alla lettera b-bis), primo periodo, le parole: “o di logge rientranti all'interno dell'edificio” sono sostituite dalle seguenti: “, di logge rientranti all'interno dell'edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche” »;

al numero 2), capoverso b-ter), le parole: « tende a pergola con telo retrattile » sono sostituite dalle seguenti: « tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, » e le parole: « tende a pergola con elementi » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero con elementi »;

alla lettera b):

al numero 1), dopo le parole: « la stessa o da quello » sono inserite le seguenti: « , rilasciato o assentito, », le parole: « o unità immobiliare » sono sostituite dalle seguenti: « o unità immobiliare, » e le parole: « rilasciato all'esito di un procedimento idoneo a verificare l'esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa » sono sostituite dalle seguenti: « a condizione che

l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi »;

al numero 2), le parole: « previsioni di cui agli articoli » sono sostituite dalle seguenti: « disposizioni di cui agli articoli 34-ter, », la parola: « concorre » è sostituita dalla seguente: « concorrono » e le parole: « 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6 » sono sostituite dalle seguenti: « 37, commi 1, 3, 5 e 6 »;

al numero 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le parole: “non sia disponibile copia” sono sostituite dalle seguenti: “non siano disponibili la copia o gli estremi” »;

dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

« b-bis) all'articolo 9-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“1-ter. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio, di cui all'articolo 1117 del codice civile. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso”;

b-ter) all'articolo 10, comma 2, sono premesse le seguenti parole: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter, comma 1-quinquies,” »;

alla lettera c):

al numero 1) è premesso il seguente:

« 01) al comma 1 è premesso il seguente periodo: “Ai fini del presente articolo, il mutamento della destinazione d'uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l'esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all'articolo 6” »;

al numero 1):

ai capoversi 1-bis e 1-ter, le parole: « senza opere » sono soppresse;

al capoverso 1-quater:

al primo periodo, le parole: « qualora il mutamento sia finalizzato alla forma di utilizzo » sono sostituite dalle seguenti: « inclusa la finalizzazione del mutamento alla forma di utilizzo »;

al secondo periodo, le parole: « Il mutamento » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi di cui al comma 1-ter, il mutamento di destinazione d'uso », dopo le parole: « n. 1444 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « dei parcheggi » sono sostituite dalle seguenti: « di parcheggi »;

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Resta fermo, nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione regionale, ove pre-

visto, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria »;

il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate il cambio di destinazione d'uso è disciplinato dalla legislazione regionale, che prevede i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone nelle quali le disposizioni dei commi da 1-ter a 1-quinquies si applicano anche alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate »;

il capoverso 1-quinquies è sostituito dal seguente:

« 1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di destinazione d'uso è soggetto al rilascio dei seguenti titoli:

a) nei casi di cui al primo periodo del comma 1, alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) nei restanti casi, al titolo richiesto per l'esecuzione delle opere necessarie al mutamento di destinazione d'uso, fermo restando che, per i mutamenti accompagnati dall'esecuzione di opere riconducibili all'articolo 6-bis, si procede ai sensi della lettera a) »;

il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) al comma 3:

2.1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: “Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo, che trovano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la possibilità per le regioni medesime di prevedere livelli ulteriori di semplificazione”;

2.2) al terzo periodo, dopo le parole: “il mutamento della destinazione d'uso” sono inserite le seguenti: “di un intero immobile” e le parole: “sempre consentito” sono sostituite dalle seguenti: “consentito subordinatamente al rilascio dei titoli di cui al comma 1-quinquies” »;

dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

« c-bis) all'articolo 24, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

“5-bis. Nelle more della definizione dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e dell'acquisizione dell'assenso da parte dell'amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il tecnico progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi:

a) locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri;

b) alloggio monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20

metri quadrati, per una persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone.

5-ter. L'asseverazione di cui al comma *5-bis* può essere resa ove sia soddisfatto il requisito dell'adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;

b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.

5-quater. Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente”;

c-ter) all'articolo 31, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con atto motivato del comune fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell'immobile all'epoca di adozione dell'ordinanza o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine” »;

alla lettera d):

al numero 1), le parole: « previo parere » sono sostituite dalle seguenti: « previa acquisizione degli assensi, concertati o nulla osta comunque denominati »;

al numero 2), le parole: « previo parere » sono sostituite dalle seguenti: « previa acquisizione degli assensi, concertati o nulla osta comunque denominati », le parole: « da parte dell'acquirente delle opere abusive » sono sostituite dalle seguenti: « delle opere abusive da parte dell'acquirente » e le parole: « dall'agenzia del territorio » sono sostituite dalle seguenti: « dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate »;

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) all'articolo 32, comma 3, il secondo periodo è soppresso »;

alla lettera f):

al numero 1):

al capoverso 1-bis:

alla lettera a), le parole: « dal titolo abilitativo » sono sostituite dalle seguenti: « nel titolo abilitativo »;

dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati »;

al capoverso 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari »;

al numero 4):

al capoverso 3-bis, secondo periodo, dopo le parole:

« Tale attestazione, » sono inserite le seguenti: « riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 2, », le parole: « corredata dalla documentazione » sono sostituite dalle seguenti: « corredata della documentazione », la parola: « previsto » è sostituita dalla seguente: « previste » e la parola: « costituiscano » è sostituita dalla seguente: « costituiscono »;

al capoverso 3-ter, i periodi secondo, terzo e quarto sono soppressi;

dopo la lettera f) è inserita la seguente:

« *f-bis*) dopo l'articolo 34-bis è inserito il seguente:

“Art. 34-ter. (L) – (Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo) – 1. Gli interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e che non sono riconducibili ai casi di cui all'articolo 34-bis possono essere regolarizzati con le modalità di cui ai commi 2 e 3, sentite le amministrazioni competenti secondo la normativa di settore.

2. L'epoca di realizzazione delle varianti di cui al comma 1 è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della variante mediante la documentazione indicata nel primo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono regolarizzare l'intervento mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività e il pagamento, a titolo di oblazione, di una somma determinata ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 5. L'amministrazione competente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche nel

caso in cui accerti l'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione delle opere. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36-bis, commi 4 e 6. Per gli interventi di cui al comma 1 eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica resta fermo quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 5-bis.

4. Le parziali difformità, realizzate durante l'esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggette, in deroga a quanto previsto dall'articolo 34, alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-bis" »;

alla lettera g):

al numero 1), le parole da: « , in totale difformità o con variazioni essenziali » fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: « o in totale difformità nelle ipotesi di cui all'articolo 31 ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa" e le parole: "34, comma 1," sono soppresse »;

al numero 3), le parole: « , totale difformità o variazioni essenziali » sono sostituite dalle seguenti: « o totale difformità »;

alla lettera h), capoverso « Art. 36-bis »:

al comma 1, dopo le parole: « di cui all'articolo 34, comma 1 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », le parole: « , o l'attuale proprietario dell'immobile, » sono sostituite dalle seguenti: « o l'attuale proprietario dell'immobile » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32 »;

al comma 2:

al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente comma »;

al secondo periodo, le parole: « , igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche » sono soppresse;

al terzo periodo, dopo le parole: « di cui al secondo periodo » sono inserite le seguenti: « del presente comma »;

al comma 3:

al primo periodo, la parola: « attestati » è sostituita dalla seguente: « attesta »;

al terzo periodo, le parole: « secondo e terzo » sono sostituite dalle seguenti: « quarto e quinto »;

al quarto periodo, dopo le parole: « nel terzo periodo » sono inserite le seguenti: « del presente comma » e le parole: « la sua responsabilità » sono sostituite dalle seguenti: « la propria responsabilità »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al medesimo articolo 83, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 34-bis, comma 3-bis »;

al comma 4:

al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati »;

al terzo periodo, dopo le parole: « secondo periodo, » sono inserite le seguenti: « si intende formato il silenzio-assenso e »;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione »;

al comma 5, le parole da: « una somma pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « un importo:

a) pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, determinato in misura pari a quella prevista dall'articolo 16, incrementato del 20 per cento in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, nelle ipotesi di cui all'articolo 34, e in caso di variazioni essenziali ai sensi dell'articolo 32. Non si applica l'incremento del 20 per cento nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;

b) pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro ove l'intervento sia eseguito in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di cui all'articolo 37, e in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione determinata

previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 »;

al comma 6:

al secondo periodo, le parole: « del comma 1, si applica » *sono sostituite dalle seguenti:* « del comma 1 si applica »;

al terzo periodo, dopo le parole: « al primo e secondo periodo » *sono inserite le seguenti:* « del presente comma »;

dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: « Nei casi di cui al presente comma, l'amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica, su richiesta del privato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell'intervenuta formazione dei titoli abilitativi. Decorso inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'istante può esercitare l'azione prevista dall'articolo 31 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 »;

al sesto periodo, la parola: « prevista » *è sostituita dalla seguente:* « previste »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali »;

alla lettera i):

al numero 1) è premesso il seguente:

« 01) al comma 1, la parola: “doppio” è sostituita dalla seguente: “triplo” e le parole: “516 euro” sono sostituite dalle seguenti: “1.032 euro” »;

al numero 3), le parole: « in conformità » *sono sostituite dalle seguenti:* « di conformità »;

al comma 2, le parole: « ultimo periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « secondo e quarto periodo, all'articolo 34-ter », *le parole:* « comma 5, primo periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « commi 5 e 5-bis », *dopo le parole:* « fatta salva la ripetizione delle spese nei confronti del responsabile, » *sono inserite le seguenti:* « per il completamento o la demolizione delle opere pubbliche comunali incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenendo conto dei criteri di cui al medesimo articolo 44-bis, comma 5, », *dopo le parole:* « rigenerazione urbana, » *sono inserite le seguenti:* « anche finalizzati all'incremento dell'offerta abitativa, » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « ovvero per il consolidamento di immobili per la prevenzione del rischio idrogeologico ».

All'articolo 2:

al comma 1, la parola: « , educative » è sostituita dalle seguenti: « o educative », la parola: « Covid-19 » è sostituita dalle seguenti: « del COVID-19 » e le parole: « n. 380 del 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 6 giugno 2001, n. 380 »;

al comma 2, secondo periodo, la parola: « richiederne » è sostituita dalla seguente: « richiedere », dopo le parole: « la rimozione » sono inserite le seguenti: « delle strutture » e le parole: « con le prescrizioni e i requisiti » sono sostituite dalle seguenti: « alle prescrizioni e ai requisiti »;

al comma 3, dopo le parole: « Nella comunicazione » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 2, primo periodo, »;

al comma 4, secondo periodo, le parole: « la sua responsabilità » sono sostituite dalle seguenti: « la propria responsabilità »;

al comma 5:

al secondo periodo, le parole: « Dalle medesime disposizioni » sono sostituite dalle seguenti: « Dall'attuazione delle medesime disposizioni »;

il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Le amministrazioni pubbliche provvedono al mantenimento delle strutture di loro proprietà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente »;

alla rubrica, la parola: « Covid-19 » è sostituita dalla seguente: « COVID-19 ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. – (Disposizioni in favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963) – 1. Per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, il rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero l'accertamento dello stato dei lavori sulla base dei quali è stata erogata la rata di saldo del contributo tiene luogo, a tutti gli effetti, del certificato di abitabilità o di agibilità, ferma restando la conformità delle opere realizzate alla disciplina edilizia e urbanistica vigente al momento della realizzazione dell'intervento edilizio ».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: « all'articolo 2, comma 1, del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « del comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 5 e 5-bis »;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni dei commi 4, 5, 5-bis e 6 dell'articolo 36-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano anche agli interventi realizzati entro l'11 maggio 2006 per i quali il titolo che ne ha previsto la realizzazione è stato rilasciato dagli enti locali senza previo accertamento della compatibilità paesaggistica. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica agli interventi per i quali è stato conseguito un titolo abilitativo in sanatoria, a qualsiasi titolo rilasciato o assentito ».

Decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante « Legge urbanistica »;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante « Norme per la edificabilità dei suoli »;

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante « Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie »;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante « Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 »;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante « *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure »;

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, recante « Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968;

Ritenuto necessario e indifferibile provvedere all'introduzione di disposizioni di semplificazione in materia edilizia e urbanistica, volte a superare le incertezze interpretative e consentire la riqualificazione e la valorizzazione economica degli immobili e delle unità immobiliari;

Ritenuta la necessità di far fronte al crescente fabbisogno abitativo, supportando nel contempo gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rilanciare il mercato della compravendita immobiliare, anche nell'ottica di stimolare un andamento positivo dei valori sia di acquisto che di locazione dei beni immobili ad uso residenziale;

Considerata, altresì, la necessità di superare le incertezze applicative che rendono problematica l'attività degli enti locali, di cittadini ed imprese, con particolare riferimento al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente al fine di contenere il consumo di suolo e favorire processi di rigenerazione urbana e riuso del suolo edificato, anche mediante interventi di ristrutturazione ricostruttiva;

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della cultura, dell'ambiente e della sicurezza energetica e per la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 1.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

1. *Identico:*

0a) all'articolo 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-quater. Al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all'area del sot-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

a) all'articolo 6, comma 1:

1) alla lettera *b-bis*), primo periodo, dopo le parole: « o di logge » sono inserite le seguenti: « o di porticati »;

2) dopo la lettera *b-bis*), è inserita la seguente:

« *b-ter*) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche; »;

b) all'articolo 9-*bis*, comma 1-*bis*:

1) al primo periodo, le parole: « la stessa e da quello » sono sostituite dalle seguenti: « la stessa o da quello » e le parole:

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

totetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l'altezza massima dell'edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli »;

a) *identico*:

1) alla lettera *b-bis*), primo periodo, le parole: « o di logge **rientranti all'interno dell'edificio** » sono **sostituite dalle** seguenti: « **, di logge rientranti all'interno dell'edificio** o di porticati, **a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche** »;

2) *identico*:

« *b-ter*) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, **anche bioclimatiche**, con telo retrattile, anche impermeabile, **ovvero** con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche; »;

b) *identico*:

1) al primo periodo, le parole: « la stessa e da quello » sono sostituite dalle seguenti: « la stessa o da quello, **rilasciato o**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

« l'intero immobile o unità immobiliare » sono sostituite dalle seguenti: « l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, rilasciato all'esito di un procedimento idoneo a verificare l'esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa, »;

2) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle previsioni di cui agli articoli 36, 36-*bis* e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare concorre, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo 34-*bis*. »;

3) al comma 1-*bis*, terzo periodo, le parole: « al secondo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « al quarto periodo »;

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

assentito, » e le parole: « l'intero immobile o unità immobiliare, » sono sostituite dalle seguenti: « l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, **a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi,** »;

2) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle **disposizioni** di cui agli articoli **34-*ter***, 36, 36-*bis* e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare **concorrono**, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo 34-*bis*. »;

3) al comma 1-*bis*, terzo periodo, le parole: « al secondo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « al quarto periodo » e **le parole: « non sia disponibile copia » sono sostituite dalle seguenti: « non siano disponibili la copia o gli estremi »;**

***b-bis*) all'articolo 9-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente comma:**

« 1-*ter*. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio, di cui all'articolo 1117 del codice civile. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso »;

***b-ter*) all'articolo 10, comma 2, sono premesse le seguenti parole: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-*ter*, comma 1-*quinquies*, »;**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

c) all'articolo 23-ter:

1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* Il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare **senza opere** all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

1-ter. Sono, altresì, sempre ammessi il mutamento di destinazione d'uso **senza opere** tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere *a)*, *a-bis)*, *b)* e *c)*, di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-*quater* e delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

1-quater. Per le singole unità immobiliari, il mutamento di destinazione d'uso di cui al comma 1-*ter* è sempre consentito, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, qualora il mutamento sia finalizzato alla forma di utilizzo dell'unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile. Il

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

c) *identico:*

01) al comma 1 è premesso il seguente periodo: « Ai fini del presente articolo, il mutamento della destinazione d'uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l'esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all'articolo 6 »;

1) *identico:*

« *1-bis.* Il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

1-ter. Sono, altresì, sempre ammessi il mutamento di destinazione d'uso tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere *a)*, *a-bis)*, *b)* e *c)*, di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-*quater* e delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

1-quater. Per le singole unità immobiliari, il mutamento di destinazione d'uso di cui al comma 1-*ter* è sempre consentito, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, **inclusa la finalizzazione del** mutamento alla forma di utilizzo dell'unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immo-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

mutamento non è assoggettato all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra il passaggio alla destinazione residenziale è ammesso nei soli casi espressamente previsti dal piano urbanistico e dal regolamento edilizio.

1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, il mutamento di destinazione d'uso è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferme restando le leggi regionali più favorevoli. Restano ferme le disposizioni del presente testo unico nel caso in cui siano previste opere edilizie. »;

2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: « il mutamento della destinazione d'uso » sono aggiunte le seguenti: « di un intero immobile »;

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

bile. Nei casi di cui al comma 1-*ter*, il mutamento di destinazione d'uso non è assoggettato all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Resta fermo, nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione regionale, ove previsto, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria. Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate il cambio di destinazione d'uso è disciplinato dalla legislazione regionale, che prevede i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone nelle quali le disposizioni dei commi da 1-*ter* a 1-*quinquies* si applicano anche alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate.

1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, il mutamento di destinazione d'uso è soggetto **al rilascio dei seguenti titoli:**

a) nei casi di cui al primo periodo del comma 1, alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) nei restanti casi, al titolo richiesto per l'esecuzione delle opere necessarie al mutamento di destinazione d'uso, fermo restando che, per i mutamenti accompagnati dall'esecuzione di opere riconducibili all'articolo 6-*bis*, si procede ai sensi della lettera a) »;

2) al comma 3:

2.1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: « Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo, che tro-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

vano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la possibilità per le regioni medesime di prevedere livelli ulteriori di semplificazione »;

2.2) al terzo periodo, dopo le parole: « il mutamento della destinazione d'uso » sono inserite le seguenti: « di un intero immobile » e le parole: « sempre consentito » sono sostituite dalle seguenti: « consentito subordinatamente al rilascio dei titoli di cui al comma 1-*quinquies* »;

***c-bis*) all'articolo 24, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:**

« 5-*bis*. Nelle more della definizione dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e dell'acquisizione dell'assenso da parte dell'amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il tecnico progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi:

a) locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri;

b) alloggio monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone.

5-*ter*. L'asseverazione di cui al comma 5-*bis* può essere resa ove sia soddisfatto il requisito dell'adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

d) all'articolo 31, comma 5:

1) al primo periodo, dopo le parole: « interessi urbanistici, » sono inserite le seguenti: « culturali, paesaggistici, » e dopo le parole: « dell'assetto idrogeologico » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

1989, n. 236, e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;

b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.

5-quater. Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente »;

c-ter) all'articolo 31, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con atto motivato del comune fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell'immobile all'epoca di adozione dell'ordinanza o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine »;

d) *identico:*

1) al primo periodo, dopo le parole: « interessi urbanistici, » sono inserite le seguenti: « culturali, paesaggistici, » e dopo le parole: « dell'assetto idrogeologico » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « **previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

dell'articolo 17-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 »;

2) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: « Nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, il comune, previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-*bis* della legge n. 241 del 1990, può, altresì, provvedere all'alienazione del bene e dell'area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione da parte dell'acquirente delle opere abusive. È preclusa la partecipazione del responsabile dell'abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell'immobile è determinato dall'agenzia del territorio tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive. »;

e) all'articolo 34, comma 2, le parole: « doppio del costo di produzione » sono sostituite dalle seguenti: « triplo del costo di produzione », e le parole: « doppio del valore venale » sono sostituite dalle seguenti: « triplo del valore venale »;

f) all'articolo 34-*bis*:

1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« *1-bis*. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 »;

2) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: « Nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, il comune, **previa acquisizione degli assenti, concerti o nulla osta comunque denominati** delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-*bis* della legge n. 241 del 1990, può, altresì, provvedere all'alienazione del bene e dell'area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione **delle opere abusive da parte dell'acquirente**. È preclusa la partecipazione del responsabile dell'abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell'immobile è determinato **dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate** tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive. »;

***d-bis*) all'articolo 32, comma 3, il secondo periodo è soppresso;**

e) *identica*;

f) *identico*:

1) *identico*:

« *1-bis*. *Identico*:

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:

a) del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;

b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;

c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;

d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati.

1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma *1-bis*, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo. »;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis.* Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive ai sensi e nel rispetto delle

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

a) del 2 per cento delle misure previste **nel** titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

***d-bis)* del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati.**

1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma *1-bis*, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo. **Gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari** »;

2) *identico*;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

condizioni di cui al comma 2 il minore dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.»;

3) al comma 3, le parole: « ai commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « al presente articolo »;

4) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« *3-bis.* Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, il tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II. Tale attestazione, corredata dalla documentazione tecnica sull'intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall'articolo 93, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l'acquisizione dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 94, ovvero per l'esercizio delle modalità di controllo previsto dalle regioni ai sensi dell'articolo 94-*bis*, comma 5, per le difformità che costituiscano interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*), del medesimo articolo 94-*bis*. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3 l'autorizzazione di cui all'articolo 94, comma 2, o l'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell'articolo 94, comma 2-*bis*, ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

3) *identico*;

4) *identico*:

« *3-bis.* Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, il tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II. Tale attestazione, **riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-*bis*, comma 2,** corredata **della** documentazione tecnica sull'intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall'articolo 93, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l'acquisizione dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 94, ovvero per l'esercizio delle modalità di controllo **previste** dalle regioni ai sensi dell'articolo 94-*bis*, comma 5, per le difformità che **costituiscono** interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*), del medesimo articolo 94-*bis*. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3 l'autorizzazione di cui all'articolo

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi.

3-ter. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. **Il tecnico abilitato verifica la sussistenza di possibili limitazioni dei diritti dei terzi e provvede alle attività necessarie per eliminare tali limitazioni, presentando, ove necessario, i relativi titoli. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La formazione dei titoli di cui al secondo periodo e la concreta esecuzione dei relativi interventi è condizione necessaria per la redazione della dichiarazione di cui al comma 3. »;**

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

94, comma 2, o l'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell'articolo 94, comma *2-bis*, ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi.

3-ter. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi »;

f-bis) dopo l'articolo 34-*bis* è inserito il seguente:

« **Art. 34-*ter.* (L) - (Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo) - 1.** Gli interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e che non sono riconducibili ai casi di cui all'articolo 34-*bis* possono essere regolarizzati con le modalità di cui ai commi 2 e 3,

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

sentite le amministrazioni competenti secondo la normativa di settore.

2. L'epoca di realizzazione delle varianti di cui al comma 1 è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della variante mediante la documentazione indicata nel primo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono regolarizzare l'intervento mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività e il pagamento, a titolo di oblazione, di una somma determinata ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 5. L'amministrazione competente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche nel caso in cui accerti l'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione delle opere. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36-bis, commi 4 e 6. Per gli interventi di cui al comma 1 eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica resta fermo quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 5-bis.

4. Le parziali difformità, realizzate durante l'esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

g) all'articolo 36:

1) al comma 1, le parole: « in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa » sono sostituite dalle seguenti: « in assenza di permesso di costruire, in totale difformità **o con variazioni essenziali** nelle ipotesi di cui all'articolo 31, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa **o con variazioni essenziali** » e le parole: « 34, comma 1 » sono soppresse;

2) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo, totale difformità **o variazioni essenziali** »;

h) dopo l'articolo 36, è inserito il seguente:

« Art. 36-bis (L) - (*Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità*) - 1. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

edilizia, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggette, in deroga a quanto previsto dall'articolo 34, alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-bis »;

g) *identico*:

1) al comma 1, le parole: « in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa » sono sostituite dalle seguenti: « in assenza di permesso di costruire **o** in totale difformità nelle ipotesi di cui all'articolo 31 ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa » e le parole: « 34, comma 1, » sono soppresse;

2) *identico*;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo **o** totale difformità »;

h) *identico*:

« Art. 36-bis (L) - (*Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali*) - 1. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

cui all'articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 1 e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.

2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 può essere rilasciato dallo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5, comma 4-*bis*, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi di cui al secondo periodo. In sede di esame delle richieste di permesso in sanatoria lo sportello unico può condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, **igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche** e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo. Per le segnalazioni certificate di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, lo sportello unico individua tra gli interventi di cui al secondo periodo le misure da prescrivere ai sensi dell'articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. **Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32.**

2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 può essere rilasciato dallo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5, comma 4-*bis*, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi di cui al secondo periodo **del presente comma**. In sede di esame delle richieste di permesso in sanatoria lo sportello unico può condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo. Per le segnalazioni certificate di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, lo sportello unico individua tra gli interventi di cui al secondo periodo **del presente comma** le misure da prescrivere ai sensi dell'articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

3. La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti le necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento. L'epoca di realizzazione dell'intervento è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante la documentazione indicata nel terzo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

3. La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che **attesta** le necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento. L'epoca di realizzazione dell'intervento è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, **quarto** e **quinto** periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante la documentazione indicata nel terzo periodo **del presente comma**, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la **propria** responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3-bis. Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al medesimo articolo 83, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 34-bis, comma 3-bis.

4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, **anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati**. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda en-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente.

5. Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria di cui al secondo periodo è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

tro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, **si intende formato il silenzio-assenso** e il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. **Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione.**

5. Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di **un importo:**

Il secondo e il quarto periodo sono collocati, in analogia formulazione, quali comma 5-bis del presente articolo

a) pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, determinato in misura pari a quella prevista dall'articolo 16, incrementato del 20 per cento in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, nelle ipotesi di cui all'articolo 34, e in caso di variazioni essenziali ai sensi dell'articolo 32. Non si applica l'incremento del 20 per cento nei

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Vedi, in analoga formulazione, il comma 5, secondo e quarto periodo, del presente articolo

6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Alle segnalazioni di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, si applica il termine di cui all'articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di cui al primo e secondo periodo sono sospesi fino alla defi-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;

b) pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile **valutato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro ove l'intervento sia eseguito in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di cui all'articolo 37, e in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.**

5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora **sia** accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione **determinata** previa perizia di stima **ed** equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; **in** caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Alle segnalazioni di inizio attività presentate ai sensi del comma 1 si applica il termine di cui all'articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di cui al primo e secondo periodo **del presente comma** sono

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

nizione del procedimento di compatibilità paesaggistica. Decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine è interrotto qualora l'ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica le sanzioni prevista dal presente testo unico. »;

i) all'articolo 37:

1) il comma 4 è abrogato;

2) al comma 6, le parole: « articolo 36 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 36-bis »;

3) alla rubrica, le parole: « e accertamento in conformità » sono soppresse.

2. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 5, ultimo periodo e all'articolo 36-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica. Decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine è interrotto qualora l'ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. **Nei casi di cui al presente comma, l'amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica, su richiesta del privato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell'intervenuta formazione dei titoli abilitativi. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'istante può esercitare l'azione prevista dall'articolo 31 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.** In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica le sanzioni **previste** dal presente testo unico. »;

i) identico:

01) al comma 1, la parola: « doppio » è sostituita dalla seguente: « triplo » e le parole: « 516 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.032 euro »;

1) *identico;*

2) *identico;*

3) alla rubrica, le parole: « e accertamento **di** conformità » sono soppresse.

2. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 5, **secondo e quarto periodo, all'ar-**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

bis, comma 5, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 sono utilizzate, in misura pari ad un terzo, per la demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, fatta salva la ripetizione delle spese nei confronti del responsabile, e per la realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.

Articolo 2.

(*Strutture amovibili realizzate durante l'emergenza sanitaria da Covid-19*)

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le strutture amovibili realizzate per fi-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

articolo 34-ter e all'articolo 36-*bis*, **commi 5 e 5-bis**, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 sono utilizzate, in misura pari ad un terzo, per la demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, fatta salva la ripetizione delle spese nei confronti del responsabile, **per il completamento o la demolizione delle opere pubbliche comunali incompiute di cui all'articolo 44-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenendo conto dei criteri di cui al medesimo articolo 44-*bis*, comma 5**, e per la realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, **anche finalizzati all'incremento dell'offerta abitativa**, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale **ovvero per il consolidamento di immobili per la prevenzione del rischio idrogeologico**.

Articolo 2.

(*Strutture amovibili realizzate durante l'emergenza sanitaria da COVID-19*)

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le strutture amovibili realizzate per fi-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

nalità sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli interessati presentano una comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Resta ferma la facoltà per il comune territorialmente competente di richiederne in qualsiasi momento la rimozione, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata la non conformità dell'opera con le prescrizioni e i requisiti di cui al comma 1.

3. Nella comunicazione sono indicate le comprovate e obiettive esigenze di cui al comma 1 ed è altresì indicata l'epoca di realizzazione della struttura, con allegazione della documentazione di cui al comma 4.

4. Al fine di provare l'epoca di realizzazione dell'intervento il tecnico allega la documentazione di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1-*bis*, secondo e terzo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della struttura con la documentazione di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

nalità sanitarie, assistenziali o educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili **del COVID-19** e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica **6 giugno** 2001, n. 380, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli interessati presentano una comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Resta ferma la facoltà per il comune territorialmente competente di **richiedere** in qualsiasi momento la rimozione **delle strutture**, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata la non conformità dell'opera **alle** prescrizioni e **ai** requisiti di cui al comma 1.

3. Nella comunicazione **di cui al comma 2, primo periodo**, sono indicate le comprovate e obiettive esigenze di cui al comma 1 ed è altresì indicata l'epoca di realizzazione della struttura, con allegazione della documentazione di cui al comma 4.

4. Al fine di provare l'epoca di realizzazione dell'intervento il tecnico allega la documentazione di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1-*bis*, secondo e terzo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della struttura con la documentazione di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

sua responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. Dalle medesime disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per le strutture di proprietà di amministrazioni pubbliche, agli eventuali oneri connessi al loro mantenimento provvedono le medesime amministrazioni nell'ambito delle disponibilità allo scopo destinate a legislazione vigente.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. **Dall'attuazione delle** medesime disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **Le** amministrazioni pubbliche provvedono al mantenimento **delle** strutture di **loro** proprietà nell'ambito **delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili** a legislazione vigente.

Articolo 2-bis.

(Disposizioni in favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963)

1. Per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, il rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero l'accertamento dello stato dei lavori sulla base dei quali è stata erogata la rata di saldo del contributo tiene luogo, a tutti gli effetti, del certificato di abitabilità o di agibilità, ferma restando la conformità delle opere realizzate alla disciplina edilizia e urbanistica vigente al momento della realizzazione dell'intervento edilizio.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 3.

(*Norme finali e di coordinamento*)

1. Gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 di cui all'articolo 34-*bis*, comma 1-*bis*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti al regime di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 34-*bis*, commi 1-*bis*, 2-*bis* e 3-*bis*, e all'articolo 36-*bis*, ad eccezione del comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 si applicano, in quanto compatibili, anche all'attività edilizia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le predette amministrazioni possono dichiarare le tolleranze di cui all'articolo 34-*bis*, commi 1-*bis* e 2-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 mediante il proprio personale deputato allo svolgimento delle ordinarie mansioni tecniche nel settore dell'edilizia. Per le finalità di cui al primo periodo, le amministrazioni pubbliche possono in ogni caso avvalersi del supporto e della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche ovvero di soggetti terzi. Le amministrazioni pubbliche interessate dalle disposizioni di cui al presente comma provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modifi-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 3.

(*Norme finali e di coordinamento*)

1. Gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 di cui all'articolo 34-*bis*, comma 1-*bis*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti al regime di cui all'articolo 2, comma 1, del **regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 34-*bis*, commi 1-*bis*, 2-*bis* e 3-*bis*, e all'articolo 36-*bis*, ad eccezione **dei commi 5 e 5-*bis***, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 si applicano, in quanto compatibili, anche all'attività edilizia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le predette amministrazioni possono dichiarare le tolleranze di cui all'articolo 34-*bis*, commi 1-*bis* e 2-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 mediante il proprio personale deputato allo svolgimento delle ordinarie mansioni tecniche nel settore dell'edilizia. Per le finalità di cui al primo periodo, le amministrazioni pubbliche possono in ogni caso avvalersi del supporto e della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche ovvero di soggetti terzi. Le amministrazioni pubbliche interessate dalle disposizioni di cui al presente comma provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. *Identico*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« *7-bis.* I decreti di cui al comma 7, limitatamente alle annualità pregresse, prevedono che la riduzione delle entrate erariali corrispondente ovvero il recupero siano ripartiti in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto. ».

4. La presentazione della richiesta di permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non dà diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di oblazione o per il pagamento di sanzioni già irrogate dall'amministrazione comunale o da altra amministrazione sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

4. *Identico.*

4-bis. Le disposizioni dei commi 4, 5, 5-*bis* e 6 dell'articolo 36-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano anche agli interventi realizzati entro l'11 maggio 2006 per i quali il titolo che ne ha previsto la realizzazione è stato rilasciato dagli enti locali senza previo accertamento della compatibilità paesaggistica. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica agli interventi per i quali è stato conseguito un titolo abilitativo in sanatoria, a qualsiasi titolo rilasciato o assentito.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

SANGIULIANO, *Ministro della cultura*

PICCHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

€ 4,00